

COMUNE DI GABYREGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA**COMMUNE DE GABY**REGION AUTONOME DE LA
VALLEE D'AOSTE**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.28**
**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2025**

L'ANNO duemilaventicinque ADDÌ ventinove DEL MESE DI aprile ALLE ORE diciassette E MINUTI quarantacinque IN GABY, NEL PALAZZO MUNICIPALE E NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE, REGOLARMENTE CONVOCATA, SI E' RIUNITA

LA GIUNTA COMUNALE

NELLE PERSONE DEI SIGNORI

Cognome e Nome	Presente
VALERIO Francesco - Sindaco	Sì
ROPELE PIERLUIGI - Vice Sindaco	Sì
LAVOYER GILBERT FRANCOIS - Assessore	Sì
STEVENIN LINA - Assessore	Sì
PERNETTAZ NADIR - Assessore	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LONGIS Patrizia.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

La Giunta Comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario.

Considerato che con deliberazione della Giunta dell'Unité Walser n. 23 del 24.04.2025 è stato recepito integralmente il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del SubATO “E” per la gestione dei rifiuti n. 1 del 24.04.2025 relativo all'approvazione della procedura di validazione, in qualità di Ente Territorialmente Competente, del Piano Economico – Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, revisione 2025, come stabilito dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (artt. 7 e 8) e successiva 389/2023/R/RIF, degli ambiti tariffari del subATO E.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 27 in data 29.04.2025, con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025, redatto dall'Unité des Communes valdôtaines Walser coincidente con il SubATO E e con l'Ente territorialmente Competente (ETC), come da deliberazione della Giunta dell'Unité Walser n. 23 del 24.04.2025.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione n. 5 del 02.05.2023.

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) prevede che le tariffe siano approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione.

Constatato, quindi, che l'adozione del presente atto, vista la competenza primaria riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento degli enti locali e le previsioni del vigente Statuto comunale, rientra tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della L. 147/2013.

Esaminato l'elaborato relativo alla simulazione del calcolo per l'anno 2025 della TARI con il metodo normalizzato, trasmesso dall'Ufficio tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Walser e acquisto al protocollo dell'ente in data 28.04.2025 al prot. n. 2148, contenente il riepilogo delle tariffe per l'anno 2025.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento in conformità all'art. 25 del vigente regolamento comunale.

Visto, in ordine alle modalità di riscossione della TARI, l'art. 26 del vigente regolamento comunale.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il*

termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l'emendamento finalizzato al rinvio dell'approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025, all'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";*
- si ritiene, tuttavia, opportuno approvare le tariffe della TARI 2025 entro il termine del 30 aprile 2025, in modo tale da rendere immediatamente operativa la riscossione della TARI 2025, riservando il possibile aggiornamento delle tariffe entro il termine eventualmente differito;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- la delibera Arera n. 386/2023/R/RIF ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera Arera n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 ha dato avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione

dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025. Il bonus, valido dal 1° gennaio 2025, è destinato unicamente a utenti domestici con un ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) e consiste in una riduzione del 25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse);

- l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è stato modificato come segue:
 - a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma: "2.1 bis A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."
 - b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: 18 "2.3 bis La componente *UR3,a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."
- tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate *UR1,a* e *UR2,a* *UR3,a* – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata *UR3,a* non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- la L.R. 17.12.2024, n. 29 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025-2027) Modificazioni di leggi regionali" in vigore dal 1° gennaio 2025;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
- il Bilancio di previsione pluriennale e nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2025/2027, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27.12.2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2025, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG), nonché assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 54/1998;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2025, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 5 comma 1 lettera b del regolamento comunale di contabilità;

- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

- 1. Di richiamare** le premesse sopra esposte, ritenendole parte integrante del presente atto.
- 2. Di approvare** le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025, di cui all'allegato "TARI Metodo normalizzato – simulazione calcoli anno 2025" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrale e sostanziale.
- 3. Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
- 4. Di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a* e *UR3,a*, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno, a € 1,50 ad utenza per anno e a € 6,00 ad utenza per anno e che le stesse non rientrano, peraltro, nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tali componenti perequative non incidono sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione.
- 5. Di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2025.
- 6. Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.
- 7. Di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
- 8. Di trasmettere** copia della presente all'Unité des Communes valdôtaines Walser.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
F.to : (**VALERIO Francesco**)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : (**LONGIS Patrizia**)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'incaricato, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 30/04/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in originale firmato

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità:

☐ FAVOREVOLE

☐ SFAVOREVOLE – Motivazione:

☐ Il provvedimento non ha rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in originale firmato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 30/04/2025 a mente dell'art. 52 ter della L.R. 21 gennaio 2003 n.3.

IL SEGRETARIO COMUNALE
